

===== CONTRATTO DI CESSIONE DEL CREDITO =====

===== Tra =====

BANCO di NAPOLI S.p.A. - Sede Sociale in Napoli, Via Toledo
nr. 177 - Capitale Sociale € 1.000.000.000,00 interamente
versato - iscritta all'albo delle banche al numero 5555
appartenente al "Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo" iscritto
all'albo dei gruppi bancari, Numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Napoli e Codice Fiscale
04485191219 - e, per esso, la Filiale Imprese di Taranto, in
persona del suo legale rappresentante ANTONUCCI Cosimo,
nato a Maruggio (Ta) il 27/04/1961, domiciliato per la
carica presso la filiale Imprese di Taranto alla via Angelo
Berardi n.8, nella sua qualità di Quadro Direttivo, a quanto
infra anche facoltizzato in forza di Procura Speciale per
Notar Virginia Numeroso di Napoli, in data 28 maggio 2008,
Repertorio n.1924 e Raccolta n.1185, registrata presso
l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Napoli 3, il 4 giugno 2008
al numero 11268/1T, conferita dal Direttore Generale e
legale rappresentante della suddetta Banca dott. Antonio
Nucci, nato a Pitigliano (GR) il 13 giugno 1955, domiciliato
per la carica presso la sede sociale, in virtù dei poteri
allo stesso attribuiti a norma di statuto sociale e per
delibera del Consiglio di Amministrazione della Banca stessa
del 30 novembre 2007, regolarmente depositata ed iscritta
presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Napoli; detta

Registrato a TARANTO
il 29-12-2017
al n. 19663

procura, trovasi allegata in copia conforme all'originale,
sotto la lettera A), a rogito del Notaio Giada Mobilio di
Massafra in data 8 luglio 2008, numero 194 di Repertorio e
numero 141 di raccolta, registrato a Taranto il 10 luglio
2008 al numero 7049 serie 1T, =====

===== e =====
TRISOLINI BEATRICE, nata a Mottola (TA) il 27 novembre 1978,
residente in Cavallino alla via Leuca Tempi Nuovi 5/A, in
qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante,
domiciliata per la carica presso la sede sociale, della ESCO
LIGHT S.R.L. - con sede legale in Lecce, alla Via Caduti di
Nassirya n.31, capitale sociale euro 100.000,00 (centomila
virgola zero zero) i.v., - iscritta presso il registro
delle Imprese di Lecce con il numero di codice fiscale e
partita iva: 04631540756 - iscritta nel Repertorio Economico
Amministrativo della CCIAA di Lecce con il numero LE-307015,
autorizzata anche giusta delibera dell'assemblea dei soci in
data odierna, (di seguito "Cedente"), =====

===== Premesso che =====

a) la Banca ha concesso al Cedente la seguente facilitazione
creditizia, la cui efficacia resta in ogni caso subordinata
all'avverarsi della condizione sospensiva di cui all'art. 7
del presente atto: =====

mediante delibera di concessione di linea di credito,
effettuata in data 7 (sette) Dicembre 2017

(duemiladiciassette), la Banca ha concesso alla cedente la seguente facilitazione creditizia: =====

Finanziamento di Credito Industriale "Crescita Impresa" di Euro 1.500.000,00 (Euro Unmilione cinquecentomila/00) della durata di mesi 120 (centoventi) - rata mensile - tasso variabile, assistito da cessione del credito, con notifica al debitore, con applicazione imposta in abbonamento; =====

b) il Cedente dichiara di vantare crediti presenti e futuri per la complessiva somma di Euro 5.905.014,30

(cinquemilioni novecentocinquemilaquattordici virgola trenta), oltre Iva e interessi, maturati o maturandi (nel

proseguo il "Credito" o i "Crediti") nei confronti di

Comune di CASTELLANETA con sede in Castellaneta (TA), Piazza

Principe di Napoli n.1, C.F. 80012250736 (di seguito

denominato "debitore ceduto"), a seguito delle prestazioni

da effettuare a favore di quest'ultimo ("canone annuo per la

fornitura dell'energia elettrica finalizzata al

funzionamento degli impianti, canone annuo per servizio di

gestione e manutenzione ordinaria, straordinaria e

programmata degli impianti di pubblica illuminazione, canone

annuo per ammortamento investimento della durata di 19

(diciannove) anni)" CIG 65979429F9, CUP B86G16000000009, a

fronte del contratto stipulato in data 6 ottobre 2016

Repertorio 2226, per atto del Segretario Generale del Comune

di Castellaneta Dott. Paolo Giovanni Alberto De Bonis, nato

a Foggia il giorno 1 giugno 1953, domiciliato per la carica presso il Comune di Castellaneta, nella sua qualità di Segretario Generale; =====

c) il Cedente, presa visione del Documento di Sintesi qui di seguito riportato, intende cedere alla Banca pro solvendo i Crediti a garanzia dell'operazione di cui sopra alla lettera a); =====

DOCUMENTO DI SINTESI n. 1/2017 del 19 dicembre 2017. Questo documento di sintesi è parte integrante del presente contratto. Esso indica le condizioni economiche applicate al rapporto. =====

Condizioni economiche. =====

Non è prevista, a carico del Cedente, l'applicazione di commissioni o spese a favore della Banca in relazione al presente contratto. =====

Sono peraltro a carico del Cedente le spese notarili e di notifica, nonché gli oneri fiscali dovuti in dipendenza dell'atto di cessione del credito. =====

===== tutto ciò premesso, =====

e costituendo le premesse parte integrante del presente atto, a garanzia dell'operazione di cui sopra in premessa alla lettera a), il Cedente cede pro solvendo alla Banca, che accetta, il Credito di cui sopra in premessa alla lettera b). =====

Il Cedente consegna alla Banca copia dei documenti

rappresentativi del Credito, di cui al punto b), e
specificamente copia del contratto di appalto che viene
allegata al presente atto sub 1. =====

La presente cessione è regolata dalle seguenti disposizioni. =

Art. 1 - Garanzia dell'esistenza del Credito =====

1. Il Cedente garantisce l'esistenza del Credito e che il
medesimo è di sua piena titolarità e non è soggetto a
pignoramento, sequestro o altri vincoli di qualsiasi natura.

Il Cedente si impegna altresì a comunicare per iscritto alla
Banca l'eventuale sorgere di detti vincoli, nonché di
qualsiasi contestazione, da chiunque sollevata, in relazione
al credito ceduto e/o al rapporto che vi ha dato origine. ==

Art. 2 - Oggetto della garanzia e credito garantito =====

1. Il Credito è ceduto pro solvendo a favore della Banca, a
maggior garanzia del credito concesso dalla stessa e di
quanto ad essa dovuto per capitale, interessi, tasse,
imposte, spese ed ogni altro accessorio, anche in dipendenza
di rinnovi o proroghe, aumenti o diminuzioni del credito
concesso. =====

2. Qualora l'aumento del credito concesso avvenga contro
cessione in garanzia di altri crediti, il complessivo
credito ceduto garantisce l'ammontare dell'intero credito
concesso, come individuato nel comma 1. =====

3. La cessione pro solvendo del Credito garantisce anche gli
eventuali utilizzi che la Banca dovesse consentire oltre i

limiti del credito concesso, o dopo la sua scadenza, o dopo la comunicazione del recesso. =====

Art. 3 - Efficacia della garanzia =====

1. La cessione pro solvendo non pregiudica il diritto della Banca all'esercizio delle azioni ad essa spettanti sia verso il cliente facilitato, sia verso gli altri eventuali coobbligati. =====

2. La cessione pro solvendo del Credito ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia che fosse stata rilasciata o venisse prestata da chiunque, sotto qualsiasi forma o titolo, a favore della Banca. =====

Art. 4 - Estensione della garanzia ad altri crediti =====

1. La cessione pro solvendo si intende altresì effettuata a maggior garanzia di ogni altro credito - anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia, reale o personale - già in essere o che dovesse sorgere a favore della Banca verso il Cedente, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque altra operazione bancaria, quale ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di

servizi. =====

Art. 5 - Diminuzione della garanzia =====

1. Qualora il valore dei crediti ceduti in garanzia abbia subito, per qualunque causa, una diminuzione rispetto a quello stabilito inizialmente e la garanzia non sia stata integrata, la Banca, fermi restando i diritti derivanti dal rapporto garantito, può ridurre proporzionalmente con effetto immediato il credito concesso, dandone comunicazione al Cedente. =====

2. In tal caso il Cedente è tenuto a versare le somme eventualmente dovute in conseguenza della predetta riduzione, entro il termine di cinque giorni dalla richiesta scritta di pagamento. =====

Art. 6 - Modalità di pagamento e imputazione delle somme
ricavate =====

1. I pagamenti dovuti alla Banca dal Debitore Ceduto - in mancanza di diverse disposizioni scritte impartite dalla Banca medesima a quest'ultimo - saranno effettuati, con pieno effetto liberatorio, sul conto corrente IBAN IT91 L010 1016 0041 0000 0016 536 intestato alla ESCO LIGHT S.R.L. [conto corrente che è dedicato a ricevere i pagamenti derivanti dal contratto specificato in oggetto, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari] =====

2. Le somme incassate dalla Banca in virtù della cessione

sono portate ad estinzione o decurtazione, a giudizio della Banca stessa, di una o più delle obbligazioni garantite. La Banca è altresì autorizzata sin d'ora a trattenere le somme incassate, da imputare successivamente ad estinzione o decurtazione di obbligazioni garantite in base al presente atto e non ancora scadute al momento dell'incasso. =====

3. Qualora le somme relative al credito ceduto pervengano in tutto o in parte alla Banca attraverso titoli di credito intestati o girati al Cedente, la Banca stessa è autorizzata fin d'ora ad apporvi la girata, anche per quietanza, in nome e conto di quest'ultimo. =====

4. Il Cedente si impegna, in ogni caso, a trasferire alla Banca tutte le somme che, per qualsiasi motivo, venissero pagate dal debitore ceduto al Cedente stesso anziché alla banca cessionaria. =====

5. Resta fermo comunque, considerato lo scopo di garanzia della presente cessione, l'obbligo del Cedente di rimborsare alla Banca tutto quanto dovuto in dipendenza delle obbligazioni garantite allorché le stesse risultino esigibili. =====

Art. 7 - Condizione sospensiva =====

1. L'efficacia dell'operazione garantita è sottoposta alla condizione sospensiva che il Comune di Castellaneta aderisca espressamente alla presente cessione, dichiarando l'insussistenza di situazioni di inadempienza rilevabili in

capo al Cedente ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R.
29/9/1973 n. 602, fermo restando che, qualora detta
accettazione non pervenga entro 60 (sessanta) giorni dalla
data del presente atto, il contratto relativo all'operazione
medesima è da intendersi del tutto inefficace. =====

Art. 8 - Notifica della cessione =====

1. Il Cedente si impegna a curare la notifica (anche a mezzo
pec) al debitore ceduto della presente cessione e della
richiesta di adesione (secondo il modello allegato sub 2),
unitamente alla propria dichiarazione di consenso al
trattamento dei dati personali (secondo il modello allegato
sub 3) al fine di consentire al debitore di effettuare la
verifica di cui all'art. 48-bis del DPR 29 settembre 1973,
n. 602. =====

Il Cedente provvederà quindi a restituire alla banca la
documentazione da cui risulti l'avvenuta notifica. =====

Art. 9 - Invio di comunicazioni =====

1. L'invio di lettere, le eventuali notifiche e qualunque
altra dichiarazione o comunicazione della Banca sono fatti
al Cedente con pieno effetto all'indirizzo indicato all'atto
della costituzione del rapporto oppure fatto conoscere
successivamente per iscritto. =====

Art. 10 - Norme applicabili =====

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto,
si applicano le norme disciplinanti il conto corrente, gli

affidamenti e i servizi connessi sottoscritte dal Cedente. ==

Art. 11 - Spese ed oneri fiscali =====

1. Le spese di qualunque genere e gli oneri fiscali in relazione al presente atto sono a carico del Cedente. =====

Art. 12 - Legge applicabile e foro competente =====

1. La presente cessione è regolata dalla legge italiana. =====

2. Per qualunque controversia è competente anche il foro dove ha sede legale la Banca. Nel caso in cui il Cedente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett a) del Decreto Legislativo 6.9.2005 n. 206, foro competente è quello dove il Cedente ha la residenza o il domicilio eletto. =====

Art. 13 - Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie =====

1. Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca con le modalità indicate nel documento "Principali diritti del cliente", disponibile nelle Filiali e sul sito Internet della Banca. =====

2. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 30 (trenta) giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. =====

3. Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano sorgere dal presente contratto, il Cliente e la Banca, nel caso di esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono ricorrere: =====

- al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca; =====

- oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria. =====

4. La Banca d'Italia esercita la vigilanza sull'attività svolta dalla Banca in base al presente contratto. Il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia. =====

Il Cedente dichiara di approvare specificamente, ai sensi dell'art. 1341, comma 2, cod. civ., le seguenti clausole: =====

Art. 4 (estensione della garanzia ad altri crediti) =====

Art. 5 (riduzione immediata del credito garantito e termini per il pagamento) =====

Art. 6, comma 2 (imputazione delle somme incassate) =====

Art. 7 (condizione sospensiva) =====

Art. 12 comma 2 (foro competente) =====

Il Cedente dichiara inoltre di aver ricevuto copia del

presente contratto. =====

Le parti autorizzano il notaio che autenticherà le sottoscrizioni a tenere il presente atto nei suoi minutari con autorizzazione allo steso a rilasciarne copia a chiunque ne faccia richiesta. =====

Massafra, oggi 19 (diciannove) dicembre 2017
(duemiladiciassette). =====

Firmati: Antonucci Cosimo, Beatrice Trisolini =====

Numero 8.198 di Repertorio =====

Numero 6.527 di Raccolta =====

Autentica di firme - REPUBBLICA ITALIANA =====

Attesto Io qui sottoscritta dottor Giada Mobilio, Notaio in Massafra, iscritta presso il Collegio Notarile del Distretto di Taranto che i sigg: =====

ANTONUCCI Cosimo, nato a Maruggio (Ta) il 27/04/1961, quale quadro direttivo in rappresentanza della filiale Imprese di Taranto della Banca BANCO di NAPOLI S.p.A. - Sede Sociale in Napoli, Via Toledo n. 177 - Capitale Sociale € 1.000.000.000,00 interamente versato - iscritta all'albo delle banche al numero 5555, appartenente al "Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo" iscritto all'albo dei gruppi bancari, Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli e Codice Fiscale 04485191219, domiciliato per la carica in Taranto alla via Angelo Berardi n.8, TRISOLINI BEATRICE, nata a Mottola (TA) il 27 novembre 1978, residente

in Cavallino alla via Leuca Tempi Nuovi 5/A, in qualità di
Amministratore Unico e legale rappresentante, domiciliata
per la carica presso la sede sociale, della ESCO LIGHT
S.R.L. - con sede legale in Lecce, alla Via Caduti di
Nassirya n.31, capitale sociale euro 100.000,00 i.v., -
iscritta presso il registro delle Imprese di Lecce con il
numero di codice fiscale e partita iva: 04631540756 -
iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo della CCIAA
di Lecce con il numero LE-307015, della cui identità
personale e poteri Io Notaio sono certa, hanno apposto la
propria firma in calce all'atto che precede, nonché sui suoi
allegati, in mia presenza alle ore dodici e quindici dopo
che io Notaio ho dato loro lettura dello stesso. =====

Massafra, nel mio studio, alla piazza Vittorio Emanuele
n.31, oggi 19 (diciannove) dicembre 2017
(duemiladiciassette). =====

Firmato: Giada Mobilio Notaio. Vi è il sigillo. =====

REP. N. 2226

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI CASTELLANETA

L'anno 2016 (duemilasedici), il giorno 6 (sei) del mese di ottobre, in Castellaneta (TA), nella sede della casa Comunale, in P.zza Principe di Napoli n. 1, avanti a me Segretario Generale del Comune di Castellaneta dott. Paolo Giovanni Alberto De Bonis, autorizzato a ricevere gli atti nei quali il Comune è parte, senza l'assistenza dei testimoni, ai quali le parti rinunciano, d'accordo tra loro e con il mio consenso, sono presenti:

1) Pantaleo De Finis, nato a Monopoli (BA) il 17.01.1969, nella sua qualità di responsabile della Quinta Area Lavori Pubblici del Comune di Castellaneta, autorizzato alla stipula del presente atto giusto quanto previsto da D.Lgs 267/2000 per l'attività contrattuale del Comune ed in esecuzione della Decreto n.50 del 30.06.2015 (di seguito, per brevità, "il Concedente");

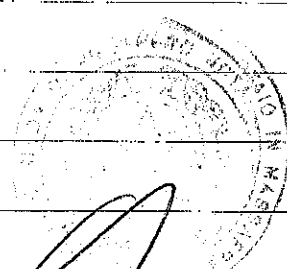
2) - Milizia Salvatore, nato a Sava (Ta) il 27/01/1963 c.f. MLZSVT63A27I467V che si costituisce nel presente atto per se e per Renna Maurizio, nato a Lecce(Le) il 12/04/1973 c.f. RNNMRZ73D12E506V quale legale rappresentante con poteri di firma, in forza di procura speciale rep. N. 29.164 del 04.10.2016 a rogito notar Stefania Monosi, che si allega quale parte integrate e sostanziale del presente atto al n.1, della società Esco Light srl, come risulta da Visura CCIAA, (di seguito, per brevità, "il Concessionario").

I comparenti (di seguito, per brevità, le "Parti"), della cui identità personale io sono certo.

Allegato sub. 1

Atto n. 8198 al rep.

n. 6527 al cell.





PREMESSO che:

con delibera di C.C. n. 08 del 09.02.2016, il Concedente ha approvato il "Project Financing per l'affidamento in concessione del servizio di riqualificazione, adeguamento, gestione, manutenzione e ampliamento degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale":

1) con Determinazione a contrarre del Responsabile LL.PP. n. 43 del 18.02.2016 è stata indetta la gara per l'affidamento della Concessione, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83, comma 1, del Codice;

2) con Determinazione del Responsabile LL.PP. n.180 del 11.07.2016 è stata effettuata l'aggiudicazione definitiva della Concessione in favore della Ditta Esco Light srl (Concessionario), dando atto che in data 06.07.2016 con prot. n. di ingresso n. 0050797 è stata regolarmente richiesta la certificazione antimafia alla B.D.N.A. e alla data odierna nulla è pervenuto, che tale richiesta è stata effettuata anche per la ditta Calò Impianti s.r.l. in data 07.06.2016 prot. n. 0025176 e alla data odierna nulla è pervenuto;

3) con Determinazione Dirigenziale n. 259 del 06.10.2016 è stato approvato lo schema di contratto definitivo ed è stato preso atto degli esiti dell'attività di verifica, il cui verbale si allega al n. 2 e si dà atto che la ditta ha adempiuto in data odierna come da allegato n.3;

4) il Concessionario ha elaborato, a corredo della Proposta/Offerta, un Piano Economico Finanziario nel quale sono stati fissati i presupposti e le condizioni di base che determinano l'Equilibrio Economico - Finanziario



degli investimenti e della connessa gestione, asseverato da Cred.it. Società Finanziaria SpA che si allega al n. 4;

5) l'equilibrio economico finanziario dell'investimento risulta, in particolare, determinato da:

- la consegna degli Impianti da parte del Concedente al Concessionario entro e non oltre i termini di cui all'art. 7 del presente atto;
- la corresponsione da parte del Concedente in favore del Concessionario del canone di cui all'art. 14 nella misura e nei termini ivi indicati;
- la durata della concessione non inferiore a quanto previsto dall'art. 3;
- l'esatto adempimento da parte del Concedente di tutti gli impegni previsti a suo carico dal presente atto

TUTTO CIÒ PREMESSO

e ritenuto, unitamente agli allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

1. Premesse e definizioni

Le Premesse sopra riportate e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Ai fini dell'interpretazione della presente convenzione si intendono per:

- Concedente:** il Comune di Castellana (TA);
- Concessionario:** il soggetto aggiudicatario della Concessione;
- Concessione:** il rapporto intercorrente tra Concedente e Concessionario, disciplinato dalla presente Convenzione



- d) **Convenzione:** il presente contratto di affidamento, regolante i termini e le condizioni della Concessione, ed, in particolare, le obbligazioni e i diritti delle Parti derivanti dalla Concessione;
- e) **Intervento:** il complesso delle prestazioni che il Concessionario si obbliga ad eseguire ed ha il diritto di ricevere in forza della Convenzione;
- f) **Piano Economico Finanziario:** l'elaborato, allegato alla presente Convenzione al numero 4 contenente l'esplicitazione dettagliata dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione dell'intervento per tutto l'arco di durata temporale della Concessione, così come eventualmente di volta in volta aggiornato e/o modificato ai sensi della Convenzione stessa;
- g) **Capitolato speciale prestazionale:** l'elaborato contenente le specifiche tecniche e gestionali dell'Intervento sviluppato sulla base del documento relativo alle caratteristiche del servizio e della gestione contenuto nella Proposta/Offerta;
- h) **Codice:** D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" applicabile *ratione temporis*;
- i) **Regolamento:** D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, "Regolamento di attuazione del D.Lgs n. 163/2006 recante Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
- j) **Opere di riqualificazione:** tutte opere di riqualificazione energetica e tecnologica, nonché gli interventi di adeguamento normativo che il Concessionario si impegna a progettare e realizzare in conformità al presente atto;



- k) **Opere:** l'insieme delle Opere di adeguamento normativo e di riqualificazione;
- l) **Impianti:** tutti gli impianti di pubblica illuminazione di proprietà dell'amministrazione comunale e/o da acquisire che il Concessionario si impegna a riqualificare, realizzare ex novo e gestire secondo le modalità e i termini previsti dal presente atto;
- m) **Contact Center:** servizio di ricezione segnalazione guasti riguardante gli impianti di illuminazione pubblica comunali gestiti nell'ambito del contratto;
- n) **Canone:** il canone annuo di cui all'art. 14 del presente atto che il Concedente si impegna a corrispondere al Concessionario nella misura e secondo le modalità indicate nel Piano economico finanziario;
- o) **Progetto Preliminare:** l'elaborato progettuale delle Opere, contenuto nella Proposta/Offerta.
- p) **Autorizzazioni:** tutte le approvazioni, le autorizzazioni, le concessioni, i nulla-osta, i permessi e tutto quanto occorra e rientri nelle competenze di Enti locali, di Enti pubblici o privati e di Amministrazioni ed Organi pubblici necessari per la progettazione, la realizzazione, il collaudo e la messa in esercizio degli impianti;
- q) **Capitolato Generale:** il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, di cui al D.M. 145/2000.
- r) **Certificato di Collaudo Provvisorio:** di cui all'art. 11 che segue.
- s) **Certificato di Ultimazione dei Lavori:** di cui all'art. 11 che segue.
- t) **Enti Finanziatori:** i soggetti che forniranno il finanziamento necessario per la realizzazione dell'Intervento;



u) **Equilibrio Economico Finanziario:** l'equilibrio sul quale si fonda il rapporto concessorio e che assicura, tra l'altro, la copertura del servizio, del debito del Concessionario e la remunerazione del capitale investito, così come dettagliato nel Piano Economico-Finanziario.

2. Oggetto

La presente Convenzione regola i rapporti tra il Concedente ed il Concessionario, in relazione alla esecuzione degli interventi di seguito specificati e meglio evidenziati negli specifici articoli che seguono:

- La predisposizione della progettazione definitiva ed esecutiva delle opere così come previste dagli elaborati tecnici di gara e dalla offerta presentata, nonché a seguito di eventuali prescrizioni da parte di Organi Tecnici ed Autorità;
- L'acquisizione dei pareri, nulla osta, autorizzazioni ed ogni altro provvedimento utile e necessario per la cantierizzazione delle opere di adeguamento, nonché nella fase di gestione e manutenzione degli impianti;
- Il finanziamento, anche se del caso a mezzo di Enti Finanziatori e/o società di scopo, per la realizzazione delle opere di efficientamento ed adeguamento, così come previste nell'offerta di gara e nel PEF asseverato;
- La realizzazione degli interventi previsti dal progetto esecutivo, necessari per adeguare e mettere in sicurezza gli impianti di Pubblica Illuminazione, onde aumentare l'efficienza e conseguire risparmi di spesa;
- L'esecuzione delle operazioni gestionali di manutenzione ordinaria e straordinaria, tese a conseguire un utilizzo efficiente e razionale degli impianti, anche in termini di servizi resi alla cittadinanza;



- L'approvvigionamento di energia elettrica per l'alimentazione degli impianti in gestione, mediante l'intestazione a proprio nome, cura e spesa, delle utenze elettriche relative;
- L'approntamento di un servizio di pronto intervento e reperibilità per fare fronte ai disservizi ed emergenze sugli impianti in gestione;
- L'estensione di tutti i servizi anzi detti, anche ad eventuali impianti, che in futuro dovessero essere realizzati e/o passati in gestione dal Comune; Il Concessionario si obbliga sin d'ora a farsi carico, dietro corrispettivo, della gestione di tali impianti;
- A far data dall'inizio del periodo di gestione, la responsabilità ed il rischio connesso alla gestione stessa, saranno a carico del Concessionario, esonerando il Concedente da ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi;
- Il Concessionario dovrà stipulare idonee polizze assicurative e cauzionali, allo scopo di tenere indenne il Concedente da qualsivoglia sinistro o danno che dovesse occorrere nel corso della durata della Concessione, ai sensi del D.Lg.vo 163/2006 e DPR 207/2010;

Il Concessionario si impegna a svolgere le attività di cui sopra, secondo le prescrizioni di cui al presente atto.

La controprestazione a favore del Concessionario è rappresentata dalla gestione funzionale ed economica degli Impianti, e dal pagamento del canone di cui al successivo art. 14 per tutta la durata della Convenzione.

3. Durata della concessione – Tempi di esecuzione dei lavori



La Concessione ha la durata di **anni 19** (diciannove), a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori di adeguamento ed efficientamento.

La durata della presente Convenzione potrà essere estesa secondo quanto disciplinato dal Codice, nonché, ove previsto, dalla presente Convenzione.

Il tempo utile per il completamento dei lavori di adeguamento ed efficientamento degli impianti è fissato in **300 gg.** dalla data del verbale di inizio lavori, dopo l'approvazione del Progetto esecutivo.

Al termine del periodo di gestione (19 anni), gli impianti di cui alla presente Convenzione saranno riconsegnati al Comune Concedente, in perfetta efficienza e sicurezza, salvo il naturale decadimento dovuto al normale utilizzo.

Al termine del periodo di gestione, gli impianti realizzati saranno di esclusiva proprietà e disponibilità del Comune, senza alcun onere di riscatto a carico del Concedente.

4. Ammontare dell'investimento

L'ammontare complessivo dell'investimento previsto per la realizzazione dell'intervento è pari ad **Euro 2.647.924,00** (duemilioneisicentoquarantasettemilano-vecentoventiquattro/00), IVA esclusa, dei quali, per lavori, **Euro 2.303.114,00** (duemilionitrecentotremilacentoquattordici/00), IVA esclusa. In conformità al Piano Economico Finanziario allegato, l'importo totale dell'investimento sarà coperto dal canone di cui all'art. 14.

5. Società di progetto

Il Concessionario potrà costituire una società di progetto ai sensi dell'art. 156 D.Lgs. 163/2006.



La società di progetto diverrà la concessionaria, subentrando nel rapporto di concessione, senza necessità di approvazione o autorizzazione e senza che detto subentro costituisca cessione del contratto.

Il Concedente prende atto che nel capitale della società di progetto potranno entrare banche, investitori istituzionali e/o altri soci, fermo restando, ai sensi del citato art. 156, l'obbligo in capo ai soci costituenti di partecipare alla società, sino alla data di emissione del certificato di collaudo delle opere di primo impianto e di garantire, nei limiti della partecipazione da ciascuno detenuta, il buon adempimento degli obblighi della Società di progetto.

6. Progettazione delle Opere

Il Concessionario si obbliga ad elaborare, a mezzo di professionisti abilitati, la progettazione definitiva ed esecutiva delle opere in conformità al Progetto Preliminare, il cui elenco degli elaborati è allegato al numero 5, nonché all'art. 93 del Codice ed agli artt. 25 e seguenti del Regolamento, entro i termini di cui alla proposta offerta ed in conformità all'allegato crono-programma al n. 6.

- Il Concessionario si obbliga a presentare al Concedente il progetto definitivo/esecutivo, munito degli eventuali altri pareri, autorizzazioni, etc. previsti dalla normativa vigente;
- Il Concedente si obbliga ad approvare il predetto progetto definitivo/esecutivo, in tempi ragionevolmente rapidi, al fine di consentire l'immediato inizio dei lavori di adeguamento ed efficientamento;

Il tempo utile per la realizzazione delle opere indicate nel progetto esecutivo approvato dal Concedente è fissato in giorni 300, decorrenti dalla data del verbale di



consegna dei lavori, e secondo il crono-programma lavori, eventualmente concordato

tra le parti;

Resta inteso che nell'ambito dell'attività di progettazione il Concessionario avrà la facoltà di sottoporre al Concedente modifiche, varianti e/o integrazioni ritenute necessarie per la migliore funzionalità dell'opera. Tali modifiche e/o integrazioni non potranno in ogni caso essere adottate dal Concessionario senza l'approvazione del Concedente, che dovrà avvenire entro e non oltre 15 giorni dalla presentazione.

7. Consegna degli impianti e dei lavori. Tempo utile per l'Ultimazione lavori.

Il Concedente, entro 15 (quindici) giorni dalla data di stipula della presente convenzione, si obbliga a consegnare al Concessionario gli Impianti, nello stato di fatto e di funzionamento in cui si trovano, e le aree su cui dovranno essere realizzate le Opere di riqualificazione, al fine di permettere al Concessionario, le attività funzionali alla corretta progettazione delle Opere di riqualificazione e propedeutiche alla realizzazione dei lavori.

Il Concedente comunicherà al Concessionario, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con un anticipo di almeno 5 (cinque) giorni solari, il luogo e l'ora in cui esso Concessionario dovrà presentarsi per la consegna di cui al comma precedente, consegna che dovrà risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio.

Alla data di consegna degli impianti per la gestione, come parte integrante del verbale, sarà redatto su apposito elaborato descrittivo, predisposto allo scopo, l'elenco delle utenze di energia elettrica per pubblica illuminazione che con la



presente Convenzione vengono trasferiti al Concessionario con l'evidenza delle letture per consumi, alla data di rilievo. Tali dati saranno la base per effettuare eventuali conguagli, con l'addebito delle competenze di consumi per periodi, tra il Concedente ed il Concessionario.

Il Concessionario, a far data dalla presa in consegna degli impianti, avrà la possibilità d'utilizzo di tutto l'impianto ad esso affidato. Inoltre, a partire dalla data del verbale di consegna, il Concessionario assumerà ogni responsabilità civile conseguente agli eventuali danni derivanti dalla mancata o errata esecuzione delle attività oggetto della Concessione.

Il Concessionario dovrà quindi nel più breve tempo possibile provvedere alle pratiche per la voltura a proprio carico dei contatori di energia elettrica che alimentano i singoli impianti oggetto di consegna. Qualora per cause non imputabili a sua negligenza la voltura non potesse avvenire entro il termine stabilito per la consegna degli impianti, le fatture saranno liquidate direttamente dal Comune, portandone in detrazione l'importo sul primo pagamento utile.

La consegna dei lavori dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dall'approvazione del progetto esecutivo ed essere comunicata per iscritto dal Concessionario al Comune; sarà accertata e formalizzata mediante redazione di apposito verbale, in doppio esemplare, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore.

Il tempo utile per dare ultimati i lavori è fissato entro giorni 300 decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

La data di ultimazione dei lavori, determinata con l'applicazione del suindicato tempo utile, non subirà alcuna variazione per effetto di eventuali sospensioni dei lavori per gravi inosservanze ed infrazioni al piano di sicurezza da parte dell'Appaltatore.



L'ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata per scritto dall'Appaltatore al Direttore dei Lavori e sarà accertata e formalizzata per le necessarie contestazioni in contraddittorio, mediante redazione di apposito verbale, in doppio esemplare, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore.

Detto verbale dovrà essere trasmesso con immediatezza al RUP individuato dal Comune.

In ogni caso il termine per il collaudo delle opere da parte del Concedente è fissato in massimo mesi 6 (sei) dalla data di fine lavori.

8. Esecuzione delle Opere

Tutti i lavori oggetto della presente Convenzione saranno eseguiti per stralci funzionali e dovranno essere completati entro i termini indicati nel Crono-programma, che decorreranno dalla data del verbale di inizio lavori, dopo l'approvazione del progetto esecutivo delle Opere, sempre che a tale data siano stati ottenuti i permessi e le autorizzazioni necessarie.

In particolare, il Concessionario si impegna ad eseguire i seguenti lavori:

- sostituzione di tutte le lampade a vapori di mercurio, sodio alta pressione, ecc e relativi apparecchi di illuminazione con altri a LED, in apparecchi con ottica antinquinamento luminoso.
- messa a norma/rifacimento dei quadri elettrici BT a servizio degli impianti di pubblica illuminazione;
- sostituzione dei quadri elettrici e sostegni obsoleti e/o vetusti e delle relative linee elettriche di alimentazione;
- altri lavori previsti dal progetto esecutivo, in aderenza alla proposta/offerta di



gara,

Tutti i lavori in oggetto dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte in conformità degli elaborati progettuali approvati, rimanendo inteso che non potranno essere apportate dal Concessionario variazioni od addizioni senza la preventiva approvazione del Concedente, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 9.

In ogni caso il Concessionario resta obbligato ad osservare e fare osservare a tutti i soggetti coinvolti, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione dei lavori, tutte le vigenti norme e le prescrizioni di carattere tecnico agli effetti della sicurezza nei cantieri e della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il Concessionario dovrà provvedere a proprie cura e spese a tutte le opere provvisorie di recinzione, protezione e segnalazione locale delle zone ove effettivamente si eseguono i lavori, in ottemperanza alle prescrizioni di legge in materia (D. Lgs. 81/2008 - C.d.S. ecc.)

Eventuali chiusure di strade e limitazioni al traffico, in concomitanza della esecuzione di particolari lavori, dovranno essere oggetto di preventiva autorizzazione e programmazione con l'UTC e la Polizia Locale.

9. Varianti

E' fatto espresso divieto al Concessionario di apportare autonomamente delle varianti al progetto definitivo ed esecutivo, una volta approvati dal Concedente.

Eventuali varianti in corso d'opera, proposte dal Concessionario nel rispetto della vigente normativa in materia di opere pubbliche, saranno predisposte a cura e spese del Concessionario che le sottoporrà all'approvazione del Concedente.



Il Concedente dovrà provvedere alla valutazione e alla conseguente decisione in ordine alla variante entro 20 (venti) giorni dalla presentazione della relativa perizia da parte del Concessionario.

Qualora il Concedente richiedesse al Concessionario di apportare varianti al progetto approvato, ovvero nel caso di varianti che si rendessero necessarie ai sensi della vigente normativa per fatti sopravvenuti e imprevedibili, il Concessionario sarà tenuto all'elaborazione della relativa perizia, da sottoporre al Concedente ai sensi del comma che precede. Fatto salvo il caso in cui la variante stessa sia dovuta a errori di progettazione, ogni onere connesso alla variante sarà recuperato dal Concessionario attraverso l'adeguamento del Canone, con le modalità indicate nel successivo art.14.

10. Direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza e vigilanza (nomina RUP).

I lavori oggetto della presente Convenzione sono eseguiti sotto la direzione di un Direttore lavori, nominato dal Concessionario, sul quale esprimerà gradimento il Concedente.

Il Direttore dei Lavori esercita i compiti e le funzioni previste dagli artt. 123 e segg. del Regolamento, impartendo gli ordini e le direttive occorrenti al fine di realizzare l'opera a regola d'arte ed in conformità ai progetti ed alle prescrizioni contrattuali.

Il Concessionario deve inoltre provvedere alla nomina del responsabile dei lavori e del coordinatore per la salute e la sicurezza dei lavoratori durante la realizzazione dei lavori di cui al DLgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Amministrazione Comunale dovrà nominare un Responsabile Unico del procedimento che dovrà svolgere attività di verifica, vigilanza e coordinamento tra



l'impresa esecutrice (Concessionario) e il Comune.

11. Ultimazione dei lavori e collaudi

L'ultimazione dei lavori risulterà da apposito verbale redatto dal Direttore dei lavori e vistato dal Responsabile del Procedimento. Il verbale dovrà essere redatto entro e non oltre giorni 15 (quindici) dalla comunicazione di avvenuta ultimazione da parte dell'appaltatore.

Il collaudo tecnico ed amministrativo dei lavori sarà effettuato in corso d'opera da parte del Collaudatore. Tutti gli oneri relativi alle operazioni di collaudo sono a carico del Concessionario che dovrà provvedere anche alla assistenza delle necessarie operazioni in sito.

Il Certificato di Collaudo Provvisorio sarà emesso entro il termine perentorio di 90 (novanta) giorni dall'ultimazione dei lavori. Trascorsi due anni dalla data dell'emissione, esso diverrà definitivo. In caso di mancata adozione dell'atto formale di approvazione del collaudo entro i due mesi successivi, il collaudo si intenderà tacitamente approvato.

Il collaudo sarà svolto in conformità alla Normativa vigente in materia di Lavori Pubblici.

12. Gestione degli Impianti

Il Concessionario deve avviare la gestione degli Impianti entro e non oltre 10 giorni successivi naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna degli stessi risultante dal verbale di cui al precedente art. 7. Il Concessionario provvederà alla gestione e manutenzione gli Impianti oggetto della presente concessione, in



conformità al Capitolato Speciale prestazionale e al Piano economico finanziario allegato al presente atto.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Concessionario si impegna ad eseguire le seguenti prestazioni:

- a) fornitura dell'energia elettrica finalizzata al funzionamento degli Impianti;
- b) gestione degli Impianti comprendente le attività di (i) accensione e spegnimento; (ii) regimi di funzionamento; (iii) centro di ricezione segnalazione guasti;
- c) manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata, degli Impianti di pubblica illuminazione.

Il Concessionario, al completamento dei lavori di adeguamento, provvederà ad aggiornare la cartografia e la documentazione tecnica relativa agli impianti in gestione, avendo cura di censire e dotare di relativo IP ciascun punto luce ed apparecchio di comando dell'impianto.

Tali elaborati saranno tenuti sempre aggiornati e resi disponibili agli Uffici Tecnici del Comune, anche a mezzo di accesso remoto.

L'energia necessaria al funzionamento degli Impianti sarà prelevata dall'ente distributore di zona, distribuita attraverso impianti in bassa tensione e messa al servizio degli apparecchi utilizzatori.

A partire dalla data di presa in consegna degli Impianti di cui al precedente art. 7, il Concessionario provvederà alla voltura degli attuali contratti di fornitura elettrica intestati al Concedente, al fine di subentrare a quest'ultima nel sostenimento dei costi per l'energia elettrica.



Le attività di gestione di cui alla precedente lett. b), saranno dal Concessionario eseguite secondo le modalità indicate nei commi successivi.

Il Concessionario in ogni caso s'impegna a garantire l'accensione degli impianti in relazione alle condizioni di illuminazione naturale.

L'esercizio degli Impianti terrà in considerazione sia gli aspetti legati alla sicurezza dell'utenza, sia quelli legati al risparmio energetico, nel rispetto della norma vigente.

Il Concessionario assicurerà l'operatività (h24) di un centro operativo (numero verde) a servizio delle segnalazioni dei guasti e disservizi relativi agli impianti di pubblica illuminazione.

Le segnalazioni registrate con tale sistema verranno immediatamente trasmesse al personale di turno del pronto intervento.

Il Concessionario avrà attivo un sistema di gestione delle pratiche di intervento, dotato della possibilità, tramite applicazione informatica, remotata e resa disponibile presso gli uffici del Concedente, di visionare e controllare tali interventi, in tempo reale.

Al fine di garantire la massima tempestività di intervento, il Concessionario manterrà attivo un servizio di pronto intervento costituito da una squadra di due manutentori elettrici, dotata di mezzi idonei.

Entro il 31/01 di ogni anno, il Concessionario, con riferimento al passato anno solare di gestione, produrrà alla Concedente, una relazione sullo stato degli impianti di pubblica illuminazione e sull'andamento complessivo della gestione. In particolare detta relazione dovrà evidenziare i seguenti aspetti tecnico-economici:

- consistenza numerica dei punti luce gestiti con ripartizione per tipologia



e potenza elettrica;

- consumo di energia elettrica in Kwh totali per l'alimentazione degli impianti di P.I.;

- analisi dei consumi per singolo misuratore di energia, con evidenza di eventuali scostamenti sia dal teorico/presunto che dallo storico relativo; nonché azioni di risoluzione messe in atto;

- analisi degli interventi di manutenzione, con evidenza di eventuali anomalie e delle azioni di risoluzione messe in atto;

- evidenza di eventuali situazioni di criticità sugli impianti e relative proposte di risoluzione;

- evidenza di eventuali ampliamenti degli impianti in gestione, con aggiornamento della cartografia e documentazione relativa;

13. Oneri di manutenzione

Durante l'intero periodo di durata della Concessione, il Concessionario deve eseguire, a proprie cura e spese, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, degli Impianti indicati nei disciplinari manutentivi allegati al capitolato speciale prestazionale.

Entro il 31/01 di ogni anno, il Concessionario, con riferimento al passato anno solare di gestione, produrrà alla Concedente, una relazione sullo stato degli impianti di pubblica illuminazione e sull'andamento complessivo della gestione. In particolare detta relazione dovrà evidenziare i seguenti aspetti tecnico-economici:

- analisi degli interventi di manutenzione, con evidenza di eventuali anomalie e delle azioni di risoluzione messe in atto;



- evidenza di eventuali situazioni di criticità sugli impianti e relative proposte di risoluzione;

- evidenza di eventuali ampliamenti degli impianti in gestione, con aggiornamento della cartografia e documentazione relativa;

In caso di inadempimento del Concessionario ai propri obblighi di manutenzione, il Concedente, trascorso il termine assegnato al Concessionario per l'adempimento, ha facoltà di provvedervi direttamente, con diritto al rimborso di tutte le spese sostenute, fermo restando il risarcimento del danno. Il Concedente ha facoltà di trattenere i relativi importi dalla garanzia di cui all'art.17, con conseguente obbligo del Concessionario alla tempestiva ricostituzione.

Nel corso degli ultimi due anni di Concessione, il Concedente provvede, mediante un apposito collaudo eseguito, ad accertare i lavori di manutenzione al fine di riportare le opere alle condizioni di esercizio previste dal manuale medesimo; i costi relativi alle predette attività rimangono, come previsto dal Piano Economico e Finanziario, ad esclusivo carico del Concessionario.

Al termine del periodo concessorio, il Concessionario si impegna a riconsegnare gli Impianti al Concedente nelle condizioni di manutenzione e di funzionamento di cui al presente articolo e secondo le modalità indicate dal Piano di Manutenzione.

Tutte le apparecchiature ed impianti installati ai sensi della Concessione restano di proprietà dell'Amministrazione concedente e rientreranno nella sua disponibilità allo scadere della Concessione, previo collaudo e riconsegna.

14. Canone



Al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario dell'Intervento, il

Concedente riconosce al Concessionario per il primo anno di gestione (tenu-

to conto che la durata massima dei lavori è di 12 mesi) un canone annuo di €

590.501,43 oltre IVA.

Negli anni successivi di gestione il canone spettante al Concessionario sarà dato da:

- un importo quale quota canone per la fornitura dell'energia elettrica di €

213.146,64 oltre IVA (soggetto ad adeguamento annuale);

- un importo quale quota canone per il Servizio di gestione e manutenzione degli

impianti di € **202.072,79** oltre IVA (soggetto ad adeguamento);

- un importo quale quota canone per l'investimento (fisso ed invariabile) di €

175.282,00 oltre IVA;

15. Modalità di pagamento

La fatturazione degli importi relativi al canone di gestione avverrà in rate mensili di

pari importo, pari ad un dodicesimo del compenso annuo. Le fatture saranno inoltrate

al Concedente entro i primi 15 giorni del mese successivo alla scadenza di ogni pe-

riodo e il pagamento delle somme non contestate avverrà entro 30 giorni dal ricevi-

mento della fattura sul cc dedicato iban IT63B0542416000000001003093 acceso

presso la BPB agenzia Lecce Castello.

16. Revisione Prezzi

Il valore del canone di gestione annuo, così come suddiviso per componenti, all'art.

14 che precede, ad esclusione della quota di ammortamento investimento per lavori,

che è fissa e invariabile, sarà oggetto, a partire dal secondo anno di gestione, di ag-

giornamento annuale, entro il 31/01 di ogni anno, secondo le seguenti modalità:

Quota Energia: L'importo della componente "costo energia" del canone annuo,



sarà oggetto di adeguamento, in ragione delle variazioni del prezzo dell'energia

elettrica, su base annua. Il valore di riferimento a base dell'adeguamento, verrà estratto dalla pubblicazione effettuata dal GSE-Acquirente Unico - "Prezzi di riferimento per la vendita dell'energia elettrica ai clienti finali aventi diritto al servizio di maggior tutela in bassa tensione per illuminazione pubblica" - 1° Trimestre 20xx.

• Quota gestione/esercizio/manutenzione:

L'importo della componente "costo gestione/esercizio/manutenzione" del canone annuo, sarà oggetto di adeguamento, in ragione delle variazioni del costo medio orario della manodopera edile ed affine nella provincia di Taranto per un operaio specializzato 3° livello.

Il valore di riferimento a base dell'adeguamento, verrà estratto dalla pubblicazione effettuata dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche di Campania, Molise, Puglia e Basilicata di Bari, con riferimento al mese giugno di ogni anno.

Allo scopo di avere modalità operative di revisione del canone, certe e su riferimenti altrettanto certi, si allega alla presente Convenzione, (allegato n. 7).

Nella redazione del piano economico finanziario il meccanismo di revisione è stato approssimato applicando un tasso medio di inflazione pari al 2%.

17. Nuovi Impianti

Se nel corso dell'appalto si verificano variazioni delle consistenze impiantistiche gestite, dovute ad interventi di ampliamento o dismissioni, gli importi annui che ver-



ranno corrisposti al Concessionario saranno adeguati alle rispettive variazioni. Ovvero il Concessionario avrà diritto, in sede di conguaglio alla fine di ogni anno solare, all'adeguamento del canone tenendo conto della variazione della consistenza impiantistica.

In particolare si farà riferimento alla consistenza impiantistica e alla tipologia di lampade gestite.

Le variazioni di impianti gestiti dovranno risultare da un apposito verbale rilasciato dall'Amministrazione Appaltante.

A seguito di richiesta dell'A.C. di interventi di ampliamento il Concessionario dovrà produrre gli elaborati progettuali con i relativi preventivi di spesa, redatti sulla base del Prezziario regionale di riferimento, con detratta la percentuale di sconto già indicata dal Concessionario nell'offerta economica presentata in fase di gara. Tali progetti saranno sottoposti all'approvazione da parte del Comune; i lavori autorizzati saranno eseguiti dal Concessionario, con onere economico a carico del Concedente.

Tutti gli interventi realizzati, comprese le eventuali apparecchiature e parti d'impianto aggiunte, resteranno di proprietà dell'Amministrazione allo scadere della Concessione.

La Stazione Appaltante avrà la facoltà di estendere la Concessione a impianti diversi da quelli indicati nel progetto preliminare a base di gara, alle stesse condizioni previste dalla Convenzione, sulla base del prezzo unitario desumibile dal rapporto canone della Concessione/numero punti luce.

Nel caso di dismissione di impianti compresi inizialmente nella Convenzione, il prezzo verrà adeguato considerando eventuali investimenti eseguiti dal Concessionario.



rio e i rispettivi ammortamenti che verranno riconosciuti al Concessionario medesimo.

18. Garanzie e coperture assicurative

Il Concessionario, a fronte degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente atto, fornisce al Concedente, in conformità a quanto previsto e disciplinato dalla legge, delle seguenti garanzie e coperture assicurative.

a) Cauzione definitiva di cui all'Art.113 D.Lgs.163/2006 rilasciata dalla GROUPAMA n. 138/00A0613165 allegata al n. 8;

Il Concessionario, a fronte degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente atto, fornirà al Concedente, in conformità a quanto previsto e disciplinato dalla legge, delle seguenti garanzie e coperture assicurative:

a) Cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione delle opere, da prestarsi nella misura del 10% del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'art.113; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

La garanzia di cui al p.to a), relativamente alla fase di esecuzione delle opere, sarà progressivamente e automaticamente svincolata secondo le modalità di cui all'art. 113 del Codice e cesserà alla data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte del Concessionario, il Concedente si riserva di autorità sulla suddetta cauzione. La garanzia dovrà essere integrata ogni volta che si sia proceduto alla sua escussione, anche parziale, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta.



La garanzia di cui al p.to a), relativamente alla fase di gestione degli impianti e degli altri obblighi della Concessione, resta vincolata fino al termine della Concessione ed alla avvenuta riconsegna all'Amministrazione di tutti gli impianti, e sarà svincolata solo dopo il soddisfacimento di tutti gli obblighi e gli oneri previsti dal contratto e dalle leggi vigenti e l'avvenuta presa in consegna degli impianti da parte dell'Amministrazione Comunale.

Il Concessionario, ai sensi dell'art. 129 del Codice, provvederà inoltre a propria cura e spese ed in nome e per conto proprio, a costituire apposita polizza di assicurazione, presso una primaria compagnia, per la copertura dei danni che il Concedente, i suoi dipendenti e/o i suoi consulenti, potrebbero subire a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Tale polizza dovrà, inoltre assicurare il Concedente contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Le coperture assicurative di cui sopra dovranno decorrere dalla data di consegna dei lavori e cesseranno alla data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio.

Il Concessionario dovrà consegnare ogni anno al Concedente copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità della polizza. In caso di ritardo o di mancato pagamento dei premi, il Concedente potrà provvedere direttamente al pagamento, avvalendosi delle cauzioni di cui al comma 2 e al comma 12 del presente articolo .

Il Concessionario dovrà inoltre dotarsi di assicurazione a copertura dei rischi di danno per tutte le opere oggetto di gestione.



In ogni caso gli impianti affidati in gestione ai sensi della presente Convenzione, si intendono affidati in custodia allo stesso Concessionario, con le conseguenze previste dagli articoli del Codice Civile e del Codice Penale in materia per responsabilità per danni a cose, animali, persone, dal momento della consegna degli impianti. Con ciò l'Amministrazione Comunale si intende esonerata da qualsiasi responsabilità civile e penale per danni alle cose, animali, persone (anche verso i terzi) che derivassero per qualsiasi motivo dalla mancata o errata esecuzione delle attività oggetto della presente concessione.

19. Penali

a) Il mancato rispetto da parte del Concessionario dei termini previsti nella presente Convenzione per l'esecuzione dei lavori di ammodernamento comporta l'applicazione, a carico dello stesso, di una penale pari allo zero virgola tre per mille dell'importo dei lavori di realizzazione, per ogni giorno di ritardo. La penale è applicabile esclusivamente nei casi in cui il mancato rispetto dei termini inerenti la progettazione, la realizzazione dei lavori e l'avvio della gestione non sia dovuto a colpa del Concedente. In ogni caso la penale per il ritardo nell'ultimazione dei lavori non potrà superare il 10% (dieci per cento) del costo dei lavori stessi.

b) Qualora il Concessionario non rispetti le prescrizioni inerenti l'esecuzione degli altri servizi e prestazioni cui si obbliga per effetto della presente Convenzione, il Concedente provvederà alla contestazione dell'infrazione commessa con lettera raccomandata A.R. il concessionario ha facoltà di presentare le controdeduzioni entro dieci giorni dalla notifica della contestazione stessa.



La penale applicabile al Concessionario a fronte di contestazione per non conformità dei servizi svolti, sarà determinata come segue:

- in caso di inadempimento o tardivo adempimento degli obblighi contrattuali del Concessionario nei confronti del fornitore di energia elettrica, che determinino la riduzione o interruzione del servizio di illuminazione, si applica una penale di € 50,00 per ogni giorno di interruzione del servizio;
- in caso di ritardi nella riparazione dei guasti, tali da determinare che uno o più punti luce rimangano spenti per un periodo superiore alle 24 ore solari, sarà applicata una penale di € 15,00 per ogni punto luce spento, per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nella riparazione del guasto;
- qualora l'operazione di accensione e spegnimento degli impianti secondo gli orari stabiliti d'intesa con l'Amministrazione comunale fosse ritardata di oltre trenta minuti rispetto all'orario stabilito, si applicherà una penale di € 15,00 per ogni punto luce per il quale si è verificata tale inosservanza;
- ogni qualvolta il Concessionario non ottemperi agli altri servizi-prestazioni comunque contenuti nel progetto gestionale-manutentivo, potrà essere applicata una penale pecuniaria da € 150,00 ad € 500,00, come stabilito dal RUP in base alla gravità dell'inadempimento.

L'applicazione di tutte le penali di cui al presente articolo avverrà mediante detrazione sulle somme dovute dall'Amministrazione per il canone annuo, con applicazione sulla prima rata utile.

Qualora il Concessionario avesse accumulato penali di cui al p.to a) o penali di cui al p.to b) per un importo rispettivamente pari o superiore al 10% dell'importo dei lavori



o del 10% del valore del canone annuo del contratto, il Concessionario sarà automaticamente ritenuto inadempiente e l'Amministrazione potrà pretendere la rescissione del contratto in danno, in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

20. Obblighi del concessionario

Con la sottoscrizione del presente atto, il Concessionario, oltre che al pieno rispetto di tutto quanto previsto nella presente Convenzione e negli atti qui richiamati, si obbliga:

- a predisporre e redigere la progettazione definitiva ed esecutiva per l'esecuzione dei lavori nel rispetto della presente Convenzione e delle vigenti disposizioni normative;
- a predisporre tutti gli atti rivolti ad ottenere permessi, licenze, autorizzazioni comunque necessari per la progettazione ed esecuzione dei lavori e per la gestione e manutenzione;
- a recepire in fase di progettazione quanto eventualmente prescritto da Enti ed organi tecnici;
- a realizzare ed a far realizzare i lavori nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici;
- a rispettare ed a far rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro con particolare riferimento al DLgs. n. 81/2008, nominando a tal uopo il responsabile della sicurezza;
- ad applicare ed a far applicare integralmente tutte le disposizioni vigenti in materia di collocamento, di assunzione obbligatoria, di assicurazioni sociali e previdenziali, nonché le norme contenute nel Contratto Nazionale Collettivo di



	Lavoro per gli impiegati ed operai;	
	• a vigilare sulla corretta esecuzione dei lavori e servizi eventualmente affidati a terzi;	
	• a consentire, in ogni momento, agli incaricati del Concedente di procedere alla verifica del rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione. Tale verifica è garantita anche nei confronti degli appaltatori e dei subappaltatori del Concessionario;	
	• ad utilizzare ed a far utilizzare nell'esecuzione dei lavori, materiali di cui sia certificata la qualità e la provenienza in conformità alla normativa vigente;	
	• a nominare, a sua cura e spese, il Direttore dei lavori;	
	• ad emettere o far emettere tutte le garanzie e polizze assicurative ai sensi dell'art.15 che precede;	
	• a provvedere alla voltura degli attuali contratti di fornitura elettrica intestati al Concedente, con l'assunzione degli oneri relativi;	
	• ad assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli Impianti sino alla scadenza della concessione.	
	• a fornire, con cadenza annuale dettagliata relazione sullo stato degli impianti e della gestione degli stessi;	
	• a prendere in carico gli eventuali ulteriori impianti di pubblica illuminazione, che il Concedente, nel corso della durata della Concessione, dovesse trasferire per la gestione;	
	• a restituire, al termine della Concessione, tutti gli impianti ed opere realizzate, nella piena disponibilità e proprietà del Concedente, senza onere alcuno ed in	



efficienza;

- a manlevare il Concedente, per qualsiasi sinistro c/o danno dovesse occorrere, in relazione alla gestione degli impianti, anche nei confronti di terzi;
- a tenere indenne il Concedente, da qualsiasi rischio e responsabilità connesse alla gestione degli impianti;
- a mantenere invariato il canone di gestione, per tutto il primo anno; l'adeguamento troverà applicazione nei termini e con le modalità di cui all'art. 16, a decorrere dal secondo anno di gestione;

21. Obblighi e oneri del concedente

Con la sottoscrizione del presente atto, il Concedente, oltre che al pieno rispetto di tutto quanto previsto nella presente Convenzione e negli atti qui richiamati, si obbliga:

- ad adottare tutti quei provvedimenti, di sua competenza, necessari per dare piena attuazione ed esecuzione alle leggi e/o regolamenti disciplinanti i lavori ed i servizi in oggetto, nonché per eliminare ogni impedimento alla regolare esecuzione dei lavori e dei servizi in base al Progetto approvato ed alla presente Convenzione;
- a consegnare gli Impianti, le aree e gli immobili su cui realizzare le Opere oggetto della concessione, libere da qualsiasi impedimento;
- a prestare al Concessionario la massima collaborazione per garantire il corretto svolgimento delle operazioni di cantiere;
- a non consentire l'accesso a terzi e l'utilizzo degli impianti dati in gestione al Concessionario, senza preventivo assenso dello stesso;



- a far eseguire con cadenza puntuale, le operazioni di potatura degli alberi che possono causare intralcio al flusso luminoso degli impianti di Pubblica Illuminazione;
- a porre in atto tempestivamente le misure di riequilibrio previste dalla Legge e dalla presente Convenzione ai sensi dell'art. 23;
- ad approvare le perizie di variante ed a coprire, mediante corrispondente contributo, i costi derivanti dalle varianti di cui all'art. 9 che precede;
- a nominare, a propria cura, il collaudatore in corso d'opera e definitivo, a spese del Concessionario
- a corrispondere il canone annuo di cui agli artt. 14 e 16, secondo le modalità e i termini ivi indicati;
- a prendere in consegna gli Impianti al termine della Concessione.

22. Risoluzione o revoca della Concessione per causa imputabile al Concedente

Qualora il rapporto di Concessione sia risolto per inadempimento del Concedente ovvero quest'ultimo revochi la Concessione per motivi di pubblico interesse, in applicazione dell'articolo 158 del Codice, saranno rimborsati al Concessionario:

- il valore delle Opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario;
- le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
- un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% (dieci per cento) del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio



ancora da gestire valutata sulla base del Piano Economico e Finanziario.

L'efficacia della revoca della Concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del Concedente di tutte le somme previste dai commi precedenti.

L'indennizzo dovrà essere pagato al Concessionario entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della comunicazione formale di revoca o risoluzione.

23. Risoluzione bonaria delle controversie

Ogni controversia nascente o collegata alla Concessione dovrà essere oggetto di un tentativo di composizione amichevole; in caso di mancato raggiungimento di un accordo e comunque decorsi 120 giorni dal ricevimento della domanda di conciliazione rimasta priva di riscontro, il procedimento di conciliazione si intenderà concluso e le parti saranno libere di adire l'Autorità Giudiziaria competente, ai sensi della vigente normativa in materia.

24. Clausola risolutiva espressa

Il Concedente potrà risolvere la Convenzione ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., dando comunicazione agli Enti Finanziatori, nei seguenti casi:

- a) abbandono dei lavori di costruzione per fatti oggettivamente imputabili al Concessionario e/o sospensione dello svolgimento dei servizi per fatti oggettivamente imputabili al Concessionario;
- b) violazione delle disposizioni in materia di qualificazione, requisiti morali, professionali ed antimafia dei soggetti che a qualunque titolo eseguono i lavori;
- c) fallimento, concordato preventivo, liquidazione, amministrazione controllata o straordinaria del Concessionario;



d) sentenza di condanna passata in giudicato per un reato che comporti il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

e) si verifichi lo stato di grave e ripetuta insolvenza del Concessionario;

Nei casi di cui alle precedenti lett. a), b) ed e) il Concedente formulerà la contestazione degli addebiti al Concessionario mediante lettera raccomandata di messa in mora ai sensi dell'art. 1454 cod. civ., da inviarsi per conoscenza agli Enti Finanziatori nella quale il Concedente assegnerà al Concessionario un termine perentorio non inferiore a 60 (sessanta) giorni entro il quale il Concessionario dovrà rimuovere le cause di risoluzione. Qualora entro il termine assegnato, il Concessionario non provveda a rimuovere le cause di risoluzione, il Concedente comunicherà per iscritto, tramite raccomandata A/R al Concessionario e agli Enti Finanziatori, la propria intenzione di risolvere la presente Convenzione.

25. Risoluzione della Concessione per causa imputabile al Concessionario

Qualora il rapporto di Concessione sia risolto per inadempimento del Concessionario, allo stesso sono rimborsati, oltre al canone di cui all'art. 14 maturato fino al momento di risoluzione della Concessione, il valore delle Opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti già effettuati, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario per lavori, oneri accessori ed interessi capitalizzati. Restano a carico del Concessionario le penali previste dal precedente art. 19.

In tutti i casi di risoluzione della Concessione per causa imputabile al Concessionario, gli Enti Finanziatori del Progetto potranno impedire la risoluzione designando, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte del



Concedente dell'intenzione di risolvere il rapporto, una società che subentri nella Concessione al posto del Concessionario e che verrà accettata dal Concedente a condizione che:

- qualora il subentro intervenga in fase di esecuzione dei lavori o comunque anteriormente al collaudo provvisorio, la società designata dai finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal Concessionario all'epoca dell'affidamento della Concessione; ovvero qualora il subentro intervenga, invece, successivamente al collaudo provvisorio, la società designata dai finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle del socio gestore;
- la società provveda all'adempimento delle obbligazioni che avrebbero causato la risoluzione entro i 90 (novanta) giorni successivi alla scadenza del termine di cui sopra, ovvero in un termine più ampio che potrà eventualmente essere concordato tra il Concedente e gli Enti Finanziatori.

26. Subentro degli enti finanziatori

In tutti i casi di risoluzione della Concessione per causa imputabile al Concessionario è espressamente consentito che gli Enti finanziatori subentrino, direttamente o indirettamente, nella Concessione al posto del Concessionario o nella Società di Progetto previa comunicazione scritta al Concedente.

A tal fine e al fine di consentire quanto previsto dal precedente art. 21 il Concessionario si impegna a comunicare al Concedente entro 120 (centoventi) giorni dalla stipula del presente atto, i nominativi degli enti finanziatori del progetto.

27. Piano economico e finanziario



Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 143, comma 8 del Codice, il Piano Economico e Finanziario asseverato, contiene l'indicazione dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione del Concessionario.

Qualunque variazione apportata dal Concedente ai predetti presupposti o condizioni di base nonché norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste dalla Concessione, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del Piano Economico e Finanziario, ovvero il verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- a) modifiche del quadro normativo vigente alla data di presentazione della Proposta;
- b) eventuali modifiche od innovazioni all'insieme delle leggi, regolamenti, circolari applicabili direttamente o indirettamente alla Concessione, che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività di costruzione, gestione e manutenzione rispetto a quelli previsti nel piano economico finanziario allegato;
- c) il sopravvenire di atti amministrativi o provvedimenti giurisdizionali che impongano di apportare varianti alla progettazione, costruzione, gestione e manutenzione delle opere,
- d) eventuali modifiche e prescrizioni richieste dal Concedente o da altre amministrazioni o enti comunitari, nazionali e locali in sede di progettazione, realizzazione e/o gestione delle Opere che vadano ad alterare l'Equilibrio Eco-



nomico Finanziario dell'investimento, purché non derivino da errori e/o omissioni del Concessionario;

e) la mancata o difforme corresponsione del canone di cui all'art. 14;

f) il venire in essere di un evento di forza maggiore, di cui al successivo articolo 28 comporterà la sua necessaria revisione, da attuare mediante la rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza della Concessione e, in mancanza della predetta revisione, il Concessionario potrà recedere dalla Concessione.

In tale ultimo caso, il Concessionario avrà diritto al rimborso delle medesime somme previste dal precedente art. 22 per il caso di risoluzione o di revoca della Concessione.

28. Forza maggiore

Nessuna parte può essere considerata responsabile, qualora l'inadempimento, totale o parziale, delle obbligazioni di cui al presente atto sia dovuto a circostanze di forza maggiore.

Sono considerate cause di forza maggiore gli avvenimenti di carattere straordinario, verificatisi dopo la stipula del presente atto, che le Parti non avrebbero potuto prevedere né prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza. In via esemplificativa sono da ricomprendersi: gli eventi catastrofici, le guerre, gli attentati terroristici, i sabotaggi, gli scioperi, le serrate, gli incendi, le alluvioni, le trombe d'aria, gli uragani, i terremoti.

Qualora gli eventi di forza maggiore abbiano una durata limitata nel tempo, che non faccia venire meno l'interesse alla prosecuzione del contratto, le Parti dovranno valu-



tare le conseguenze derivanti dalla sospensione o interruzione delle attività oggetto della presente Convenzione al fine di verificare il permanere delle condizioni che determinano l'equilibrio economico finanziario dell'investimento, e provvedere alla conseguente revisione del Piano Economico Finanziario, avvalendosi del Comitato di coordinamento.

Qualora gli eventi di forza maggiore rendano impossibile o estremamente difficoltosa la prosecuzione del contratto, ciascuna delle Parti potrà risolvere il presente contratto a mezzo di comunicazione scritta da inviarsi all'altra parte con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni. Si applica in tal caso quanto disposto dal precedente art. 22.

29. Riconsegna degli Impianti e Collaudo Finale

Gli impianti e i loro accessori, nonché i manufatti e i fabbricati che li contengono, al termine del periodo contrattuale dovranno essere riconsegnati in stato di perfetta conservazione, e di regolare funzionalità, salvo il naturale deterioramento dovuto al normale esercizio ed utilizzo.

Prima della scadenza del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di nominare un collaudatore, allo scopo di:

- accertare le risultanze dell'esercizio gestionale e le condizioni di efficienza e di manutenzione degli impianti, dei materiali, dei locali, ecc., dati in consegna all'Appaltatore;

- effettuare ogni altra operazione atta a definire i rapporti tra l'Amministrazione e l'Appaltatore, in merito alla cessazione del rapporto contrattuale;

Alle operazioni di collaudo si applicheranno le norme vigenti stabilite per il collaudo dei lavori pubblici.



Lo stato di conservazione degli impianti verrà accertato e dichiarato nel verbale di riconsegna, sulla base di :

- esame della documentazione del servizio di manutenzione effettuato;
- effettuazione delle prove di funzionamento che il collaudatore riterrà di effettuare;
- visite e sopralluoghi sugli impianti;
- redazione dello stato di consistenza degli impianti;
- esecuzione dei rilievi e lettura dei misuratori di energia.

Nel caso in cui venissero accertati cattivi funzionamenti sarà cura ed onere del Concessionario provvedere immediatamente al ripristino funzionale degli impianti o parti di essi interessati.

Nello stesso verbale di riconsegna saranno riportate le letture dei contatori dell'energia elettrica che alimentano gli impianti oggetto della Concessione.

A conclusione della Concessione, la ditta consegnerà all'Amministrazione la documentazione tecnico-amministrativa rilasciata dalle autorità competenti che dovrà risultare completa e perfettamente aggiornata.

La volturazione dei contratti di fornitura dovrà essere fatta tra il Concessionario e la ditta subentrante al servizio di gestione degli impianti o, in sua assenza, alla stessa Amministrazione. Le spese di volturazione sono a carico della ditta subentrante, ovvero a carico della stessa Amministrazione, qualora decida di diventare intestataria dei contratti di fornitura, come era all'atto dell'aggiudicazione della presente Concessione.

30. Divieto di cessione del contratto



E' fatto espresso divieto alle Parti di cedere la presente Convenzione e comunque la Concessione a terzi, salvo i casi, espressamente regolamentati dalla legislazione vigente.

31. Comitato di coordinamento

Al fine di garantire la corretta esecuzione della Convenzione, Concedente e Concessionario concordano di costituire, all'occorrenza, un "Comitato di coordinamento", composto da rappresentanti delle parti, nonché ove necessario degli enti finanziatori, dotati di adeguata competenza e professionalità.

Le Parti concordano sulla natura gratuita della partecipazione al Comitato e sulla sua funzione essenzialmente istruttoria.

Il Comitato di Coordinamento ha la specifica funzione di coniugare le reciproche esigenze e assicurare l'adozione di strategie, soluzioni tecnico-gestionali volte a preservare la funzionalità dell'intervento e garantire al contempo l'equilibrio economico e finanziario del Concessionario, qualora, nel corso del rapporto concessorio, si verificino eventi tali da introdurre nella Concessione elementi progettuali, realizzativi e/o gestionali non previsti nel presente atto e non prevedibili che modificano la fattibilità tecnica e/o la relativa sostenibilità economica e finanziaria dell'intervento.

32. Controversie

Qualsiasi controversia relativa alla presente Convenzione, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 240 del Codice, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Taranto.

33. Riferimenti normativi e prescrizioni di Legge

Tutti gli interventi di riqualificazione energetica, manutenzione straordinaria, innovazione tecnologica e normativa, devono essere realizzati nel rispetto di tutte le nor-

mate vigenti. Laddove sia necessaria una autorizzazione specifica da parte di Enti Amministrativi o di controllo il Concessionario dovrà farsi carico dell'espletamento delle relative pratiche autorizzative. L'inizio delle opere di realizzazione dell'intervento è subordinato al rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie.

Per tutto quanto non previsto e regolamentato nella presente Convenzione, si rimanda alla vigente normativa applicabile ai lavori, Servizi e Forniture Pubbliche.

Qualora nel corso della vigenza della presente Convenzione, dovessero intervenire modifiche legislative tali da comportare una radicale mutazione delle condizioni tecnico-economiche dell'appalto, sarà facoltà delle Parti, di rinegoziare i termini della Convenzione, oppure giungere di comune accordo alla risoluzione bonaria.

34. Spese

Le spese del presente atto e sue consequenziali tutte, ivi comprese quelle fiscali di registrazione, sono a totale carico del Concessionario. Si dà atto che le spese di bollo sono state regolarmente assolate a mezzo pagamento F24. Le parti danno inoltre atto che il presente contratto è soggetto ad IVA per cui ne richiedono la registrazione a tassa fissa.

Firmato digitalmente dalle parti costituite.

COMUNE DI CASTELLANETA
PROVINCIA DI TARANTO

Al sensi dell'art.16 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
N.446, io sottoscritto **Dr. GIOVANNI SICURO**
Funzionario incaricato

ATTESTO

che la presente copia, formata da n. 30
fogli, è conforme all'originale esibito/qui depositato
Si rilascia per uso CONSENTITO
Castellaneta, addì 19/12/2007



IL VICE SEGRETARIO
Dr. Giovanni SICURO

[Handwritten signature of Dr. Giovanni Sicuro]

Allegato 2

Spettabile
COMUNE DI CASTELLANETA (TA)
Piazza Principe di Napoli n. 1
74011 CASTELLANETA (TA)

e, p.c.

Spettabile
ESCO LIGHT S.R.L.
Via Caduti di Nassirya 31
73100 LECCE

RACCOMANDATA A.R.

Oggetto: Contratto nr. 2226 di repertorio stipulato il 06/10/2016 a seguito di contratto d'appalto di fornitura di energia elettrica finalizzata al funzionamento degli impianti, servizio di gestione e manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata degli impianti di pubblica illuminazione, con l'impresa ESCO LIGHT S.R.L., Via Caduti di Nassirya 31 73100 Lecce, c.f. e p. IVA 04631540756 CIG 65979429F9, CUP B86G16000000009, - Cessione del credito del
Dichiarazione sulla tracciabilità finanziaria ai sensi della L. 217/2010

Vi comuniciamo di aver ceduto al **BANCO DI NAPOLI SPA**, con atto pubblico notale in data, il contratto di cui in oggetto con tutti i crediti nei Vostri confronti che riverranno dal medesimo contratto e sino alla concorrenza dell'importo di € 5.905.014,30 (Euro Cinquemilioninovecentocinquemilazeroquattordici/30, oltre eventuali interessi maturati e maturandi.

Si rammenta che, in base a quanto disposto dall'art. 7 del contratto di cessione, l'efficacia dell'operazione garantita è sottoposta alla Vostra espressa adesione alla cessione, con Vostra dichiarazione di insussistenza di situazioni di inadempimento rilevabili in capo al Cedente ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 29/9/1973 n. 602 e fermo restando che, qualora detta adesione non pervenga alla cessionaria Banca, il contratto relativo all'operazione medesima è da intendersi del tutto inefficace.

Affinché possiate procedere alla verifica di cui all'art. 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602, alleghiamo comunicazione inerente il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Vi segnaliamo, infine, che i pagamenti dovranno essere da Voi effettuati conformemente a quanto disposto all'art. 6 del contratto di cessione e pertanto il pagamento delle fatture che verranno emesse a fronte del contratto in epigrafe dovrà avvenire mediante accredito sul conto corrente bancario nr. 04022/1000/16536 presso BANCO DI NAPOLI SPA, Filiale di Lecce (IBAN IT91 L010 1016 0041 0000 0016 536).

RingraziandoVi, porgiamo distinti saluti.

Taranto,

Allegati: - Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali

Banco di Napoli S.p.A. Sede Legale: Via Toledo, 177 80132 Napoli Capitale Sociale Euro 1.000.000.000,00 Registro Imprese di Napoli, Codice Fiscale e Partita IVA 04485191219 N. Iscr. Albo Banche 5555 Cod. ABI 1010.8 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Appartenente al gruppo bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Sodo Unico, Direzione e Coordinamento Intesa Sanpaolo S.p.A.

Banca del gruppo **INTESA SANPAOLO**

ALLEGATO "3"

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(articolo 23 del decreto legislativo n. 196/2003)

Aut. n. 8188 del 20/01/2010
n. 6527 N. 2011

Il sottoscritto DI SARLO Antonio Giovanni nato a Sava (TA) il 02/01/1945, residente a Sava (Ta) Via Elba 23 codice fiscale DSRNNG45A02I467C.

nella qualità di rappresentante legale della società **ESCO LIGHT S.R.L.** con sede a Lecce Via Caduti di Nassirya 31 partita IVA e codice fiscale 04631540756, soggetto Cedente nell'atto di cessione del credito stipulato in data, a mezzo atto pubblico notaio a favore di BANCO DI NAPOLI S.P.A. codice fiscale 04485191219 (cessionario) relativamente all'importo di € 5.905.014,30 (Euro Cinquemilioninovecentocinquemilazeroquattordici/30)

agli effetti dell'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,

AUTORIZZA

il proprio debitore (soggetto ceduto) nonché, per quanto possa occorrere, Equitalia Servizi S.p.A., a svolgere tutte le operazioni finalizzate ad effettuare la verifica secondo la procedura delineata nel decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40, al fine, nel caso di riscontrata situazione di "non inadempienza", di essere escluso dalla sottoposizione ad una nuova verifica al momento del pagamento, giusta indicazioni esposte nella circolare 8 ottobre 2009, n. 29, della Ragioneria Generale dello Stato, nonché a comunicare al cessionario, nelle modalità previste, l'esito delle stesse e, nel contempo

DICHIARA

inoltre, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di conoscere che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Taranto,

In fede

Informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", disciplina la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

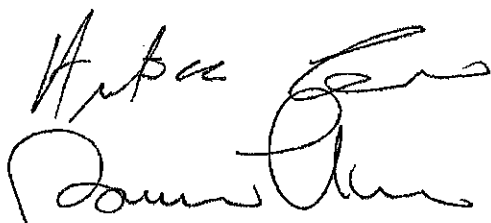
La normativa indicata prevede che tale trattamento deve essere improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati. Ai sensi dell'art. 13 del citato D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, si forniscono le seguenti informazioni:

1. i dati resi saranno trattati nell'ambito del procedimento delineato dal D.M. n. 40/2008;
2. il trattamento potrà essere effettuato sia con modalità manuali sia informatiche;
3. i dati in questione non saranno comunicati al di fuori dai casi sopra indicati, né saranno oggetto di diffusione;
4. il conferimento dei dati richiesti e l'autorizzazione al loro trattamento consentono di potersi avvalere, relativamente alla cessione del credito, di quanto descritto in materia nella circolare 8 ottobre 2009, n. 29, della Ragioneria Generale dello Stato;
5. titolare nonché responsabile del trattamento è il dirigente dell'ufficio che dispone il pagamento per le Amministrazioni statali o il direttore generale per gli enti pubblici;
6. in ogni momento è possibile esercitare i diritti previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 nei confronti del titolare del trattamento stesso, ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto legislativo.

Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.



NOTA BENE: IL DOCUMENTO CHE HA LA PRIORITA'
DEVE ESSERE PRESENTATO IN PRIMA
NELLA
A RICHIEDERE DI
Assafra.

57
M. S. F. B. R. E. N. O.
21/11/77
[Signature]

